



Provincia di Biella

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

Determinazione del Dirigente/Responsabile

Determinazione n. **1437** del **20/09/2021**

Oggetto: Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06, per l'installazione della Sinterama S.p.A., ubicata in via Gramsci n. 5 nel Comune di Sandigliano (BI).

Dirigente / Responsabile P.O. Graziano Stevanin

Responsabile del Procedimento Graziano Stevanin

Il Dirigente/Responsabile

Impresa:	SINTERAMA S.p.A.		
Sede Legale:	Via Gramsci, 5	Comune: Sandigliano	Cap : 13876
Sede Operativa:	Via Gramsci, 5	Comune: Sandigliano	Cap : 13876
Codice fiscale:	12762940158	Partita IVA: 01957880022	Codice Sira: 3104
Telefono:	0152495111	P.E.C.: andrea.armondi@sinterama.it	

La Sinterama S.p.A., con sede legale ed operativa in Via Gramsci n. 5 nel Comune di Sandigliano, aveva conseguito l'Autorizzazione Integrata Ambientale con Determinazione Dirigenziale n. 3599 del 19/09/2005, rinnovata con Determinazione Dirigenziale n. 2235 del 13/08/2010.

L'Azienda è autorizzata all'esercizio della seguente attività IPPC, come definita nell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 46 del 4 marzo 2014:

6.2 "Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessuti la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno".

Questa Amministrazione, con nota prot. n. 13260 del 29/07/2020, ha comunicato alla Sinterama S.p.A. l'avvio del procedimento di riesame della propria Autorizzazione Integrata Ambientale, così come previsto dal comma 3 lett. b dell'art. 29 octies del D.Lgs. 152/06, provvedendo ad assegnare alla Azienda un termine pari a 180 giorni per la presentazione degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento di tale istruttoria.

La Sinterama S.p.A., in data 25/01/2021, con nota ns. protocollo n. 1591, ha fatto pervenire alla Provincia di Biella la documentazione progettuale richiesta.

Dal giorno 28/01/2021, in ottemperanza a quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 29quater del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, è stata pubblicata sul sito web di questa Amministrazione la documentazione presentata con l'istanza e l'avviso contenente l'indicazione: della localizzazione dell'installazione, del nominativo del gestore e gli uffici individuati ove era possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni. Il progetto è rimasto a disposizione del pubblico per trenta giorni dalla data di pubblicazione, come stabilito dal comma 4 dell'art. 29quater del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; in tale lasso di tempo non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.

Questa Amministrazione, con nota prot. n. 3604 del 18/02/2021, ha indetto la Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 e ss.mm.ii., necessaria per il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in capo alla Sinterama S.p.A., fissandone per il giorno 09/03/2021 la prima seduta.

Questa Amministrazione ha convocato per il 02/03/2021 la prima seduta del Comitato Tecnico per i Problemi Ambientali della Provincia di Biella al fine di esaminare la documentazione presentata.

Poiché a seguito delle risultanze della prima seduta della Conferenza dei Servizi è emersa la necessità di ottenere dal Gestore alcune integrazioni, questa Amministrazione, con nota prot. 5338 del 11/03/2021, ha provveduto a formalizzare all'Azienda una richiesta di chiarimenti.

Il Gestore con nota ns. prot. n. 12192 del 08/06/2021 ha provveduto a far pervenire a questa Amministrazione la documentazione integrativa richiesta, pertanto questa Amministrazione ha provveduto a convocare per il 07/07/2021 una seconda seduta del Comitato Tecnico per i Problemi Ambientali della Provincia di Biella al fine di esaminare le integrazioni presentate.

Questa Amministrazione, con nota prot. n. 13582 del 25/06/2021, ha provveduto a convocare la seconda seduta della Conferenza dei Servizi per il giorno 16/07/2021.

La seconda seduta della Conferenza dei Servizi ha permesso di concludere il procedimento istruttorio per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale in oggetto attraverso la collazione dei pareri dei soggetti intervenuti. Le risultanze dell'istruttoria sono documentate nel verbale della seduta medesima. In esito alla seduta stessa i soggetti istituzionali che vi hanno preso parte hanno espresso le seguenti posizioni conclusive:

Soggetti Istituzionali CONVOCATI	Presente/ Assente	Tenore parere circa il riesame dell'AIA
Provincia di Biella	Presente	Parere favorevole con le prescrizioni emerse durante l'istruttoria.
A.R.P.A. Dip.to Piemonte Nord-Est sede di Biella	Presente	Ai sensi del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., non esprime formalmente parere ma fornisce alla Provincia il proprio contributo tecnico. Il contributo tecnico del Dipartimento è confluito nel parere del Comitato Tecnico per i Problemi dell'Ambiente della Provincia di Biella (dei quali il Dipartimento A.R.P.A. Piemonte Sede di Biella è componente permanente) contenuto nei Verbali delle riunioni del 02/03/2021 e del 07/07/2021.
A.S.L. BI Dip.to Prev.ne S.I.S.P. Biella	Presente	Parere favorevole con le prescrizioni emerse durante l'istruttoria.
Comune di Sandigliano	Presente	Parere favorevole con le prescrizioni emerse durante l'istruttoria.

CORDAR S.p.A. Biella Servizi	Presente	Parere favorevole con le prescrizioni inserite nel parere trasmesso con nota prot. n. 4037 del 15/07/2021 (prot. di ricez. della Provincia n. 15017 del 15/07/2021).
---------------------------------	----------	--

CONSEQUENTEMENTE

Alla luce delle risultanze della Conferenza dei Servizi nella seduta conclusiva del 16/07/2021 (così come si evince dal Verbale relativo), contenute nella tabella di sintesi qui sopra riportata, si procede ad operare – in osservanza al dettato dell’art. 14-ter L. 241/90 e ss.mm.ii. citata - la valutazione delle specifiche risultanze della Conferenza, tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse nel corso della seduta medesima. Come segue:

- **Provincia di Biella:** Parere favorevole con prescrizioni;
- **A.S.L. BI Dip.to Prev.ne S.I.S.P. Biella:** Parere favorevole con prescrizioni;
- **Comune di Verrone:** Parere favorevole con prescrizioni;
- **CORDAR S.p.A. Biella Servizi:** Parere favorevole con prescrizioni.

Poiché l’istanza in oggetto risulta approvata all’unanimità della Conferenza dei Servizi, la presente determinazione è da ritenersi immediatamente efficace secondo quanto disposto dall’art. 14-quater comma 3 della L. 241/90.

Preso atto dei verbali:

- della Conferenza dei Servizi Istruttoria Provinciale, riunitasi nei giorni 06/03/2021 e 16/07/2021, contenenti le valutazioni e le proposte di prescrizioni tecniche in ordine al progetto;
- delle sedute del Comitato Tecnico per i Problemi Ambientali riunitosi nei giorni 02/03/2021 e 07/07/2021.

Le autorizzazioni che verranno ricomprese nel presente Atto sono le seguenti:

- Autorizzazione Integrata Ambientale per attività IPPC Codice 6.2, comprendente:
 - I. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
 - II. autorizzazione allo scarico di acque reflue ai sensi del Capo II del titolo IV della parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
- Aggiornamento del Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di cui al D.P.G.R. 1/R/2006 e ss.mm.ii..

La seduta della Conferenza dei Servizi del 16/07/2021, conclusiva del procedimento istruttorio ha visto l’approvazione unanime del progetto presentato, sebbene condizionata al rispetto, da parte del richiedente, di alcune prescrizioni tecniche che sono state riportate integralmente nei relativi allegati del presente Atto.

Alla luce dell’attività istruttoria condotta da questa Amministrazione risulta che la tariffa istruttoria versata dal Gestore, per l’istanza in oggetto, debba essere integrata di 1837,5 €; al fine di tenere conto dell’adeguamento della tariffa inerente allo scarico idrico all’effettivo numero di inquinati per i quali è stato richiesto il monitoraggio.

Dato atto che:

- a norma dell’art. 29-quater del D.Lgs. 152/06, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell’elenco dell’Allegato IX alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06;
- la valutazione del progetto, come risulta dalla documentazione agli atti, è stata condotta nel rispetto dei seguenti principi:
 - la domanda e gli elaborati progettuali presentati dalla società hanno fornito tutte le indicazioni richieste dalla normativa concernenti aria, acqua, suolo e rumore secondo i principi dell’art. 29-quater del D.Lgs. 152/06;
 - sono stati valutati in maniera integrata i diversi aspetti impiantistici afferenti l’attività autorizzata, sono state analizzate le ripercussioni sulle diverse matrici ambientali, il tutto

tenendo in debito conto gli standard e le migliori tecnologie indicati dalle disposizioni tecniche di riferimento disponibili all'atto della consegna dell'istanza;

- il progetto è stato valutato tenendo conto del contesto economico di comparto, inoltre le risultanze dell'analisi condotta da questa Amministrazione, anche con l'ausilio del Comitato Tecnico Provinciale per i Problemi Ambientali, sono state oggetto di approfondita discussione durante lo svolgimento della Conferenza dei Servizi, consentendo al richiedente di partecipare attivamente al procedimento amministrativo.

Visto il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

Vista la D.G.R. n. 52 – 10035 del 21 luglio 2003.

Rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali ai sensi dell'art. 107 comma 3 lett. f) del D. Lgs. 267/2000.

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

Il dott. Graziano Stevanin, Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria condotta dal dott. Giovanni Maria Foddanu, per il riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, in favore della Sinterama s.p.a. per lo stabilimento di tintura di fibre tessili sito in Via Gramsci, 5 nel Comune di Sandigliano.

DETERMINA

1. Di ritenere concluso il procedimento istruttorio condotto con lo strumento della Conferenza dei Servizi, nelle sedute del 09/03/2021 e del 16/07/2021, relativo al riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., della Sinterama S.p.A. per l'installazione sita in via Gramsci, 5 nel Comune di Sandigliano.
2. Che l'approvazione di cui al punto 1 del presente atto, in quanto pervenuta con il voto unanime degli aventi diritto nel corso della Conferenza dei Servizi, comporta l'immediata efficacia della stessa ai sensi dell'art. 14 – quater comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii..
3. Di rinnovare l'Autorizzazione Integrata Ambientale in capo alla Sinterama S.p.A., con sede legale e operativa in via Gramsci, 5 nel Comune di Sandigliano, per l'esercizio dell'installazione I.P.P.C. di tintura di fibre tessili.
4. Le autorizzazioni che verranno ricomprese nel presente Atto sono le seguenti:
 - Autorizzazione Integrata Ambientale per attività IPPC Codice 6.2, comprendente:
 - I. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
 - II. Autorizzazione allo scarico ex art. 124 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
 - Aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque Meteoriche di cui al D.P.G.R. 1/R/2006 e ss. mm.ii..
5. Di dare atto che le modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 al Titolo III – bis della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. non prevedono scadenza per le Autorizzazioni Integrate Ambientali. Il nuovo regime prevede il riesame, con valenza di rinnovo, nel termine di 4 anni dalla data di Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle BAT riferite all'attività principale, ovvero nel termine di 10 anni dal rilascio dell'A.I.A. in essere. Viene in ogni caso fatta salva la possibilità di riesame, su disposizione dell'Autorità competente, sulla base dei criteri riportati dall'art. 29 – octies comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
6. Di stabilire che i termini indicati con le prescrizioni contenute nel presente atto decorrono, ove non diversamente specificato, dalla data di formale piena conoscenza da parte del Gestore del presente Atto.
7. Di stabilire che ARPA svolgerà la verifica delle prescrizioni impartite dall'Autorità competente con una frequenza coerente con i criteri riportati nella DGR n. 44-3272 del 09.05.2016 "Piano di ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter".
8. Di stabilire che gli impianti dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle

prescrizioni contenute nei seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto, che possono riprendere, definendole in modo più preciso, eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza:

- Allegato A – Prescrizioni generiche approvate dalla Conferenza dei Servizi.
 - Allegato B – Prescrizioni per il contenimento delle emissioni in atmosfera.
 - Provvedimento di assenso con prescrizioni prot. n. 4037 del 15/07/2021 rilasciato dalla Società CORDAR S.p.A. Biella Servizi.
9. Di approvare contestualmente l'aggiornamento del Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche Regolamento 1/R del 2007 della Regione Piemonte.
 10. Di stabilire che il presente atto fa salvi i diritti di terzi, nonché obblighi in ordine al conseguimento di eventuali ulteriori autorizzazioni in capo al titolare dell'autorizzazione od al gestore, necessarie all'attività, non esplicitamente incluse nel presente provvedimento.
 11. Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata.
 12. Di stabilire che la presente autorizzazione all'esercizio dovrà essere sempre custodita dal Gestore, anche in copia, presso la propria installazione.
 13. Di rendere disponibile copia conforme del presente atto ai soggetti richiedenti e di trasmetterne copia agli organi di controllo ed agli altri enti coinvolti nel procedimento cui è riferito.
 14. Di dare atto che, in base alla verifica preliminare effettuata in conformità all'allegato 1 del DM 15 aprile 2019 n. 95, non è necessaria la presentazione della relazione di riferimento ai sensi dell'art. 29-sexies comma 9-quinquies del D.Lgs. 152/2006 per l'installazione IPPC in oggetto.
 15. Di stabilire altresì che:
 - L'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.
 - In caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione entro trenta giorni tramite il SUAP territorialmente competente.
 16. Di stabilire che la Sinterama S.p.A., entro 90 giorni dal rilascio del presente Atto, dovrà effettuare un versamento aggiuntivo, in favore dell'Amministrazione Provinciale di Biella, di Euro 1837,5 € per la tariffa istruttoria. Tale versamento integrativo si rende necessario allo scopo di adeguare la tariffa in esito all'attività istruttoria condotta tenendo conto dell'aumento del numero degli inquinati per i quali è stato richiesto il monitoraggio nello scarico idrico.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

- 1) al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla L. 6.12.1971 n. 1034 e ss.mm.ii. e al D. Lgs. 02.07.2010 n. 104;
- 2) al Capo dello Stato entro 120 gg dall'avvenuta notificazione ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.

Il Dirigente dell'Area
Dott. Graziano Stevanin

ALLEGATO A - Prescrizioni generiche approvate dalla Conferenza dei Servizi

1. L'Azienda dovrà predisporre una relazione interna in occasione di eventuali malfunzionamenti, incidenti o segnalazioni di molestie pervenuti alla stessa, con indicazione delle verifiche effettuate internamente, in ordine alle possibili cause ed agli eventuali interventi correttivi adottati; tali relazioni dovranno essere rese disponibili agli organi di controllo.
2. Qualora, per il superamento dei valori di soglia previsti dalla norma comunitaria e nazionale, si rendesse necessario per il Gestore dell'installazione IPPC in oggetto provvedere a trasmettere all'autorità competente la documentazione finalizzata alla redazione dell'European Pollutant Release and Transfer Register (Dichiarazione EPRTTR o equivalente), si richiede che, entro 30 giorni dalla formalizzazione dei dati EPRTTR all'ISPRA, venga inviata a questa Amministrazione, anche in formato digitale, una relazione sintetica con la descrizione della metodica applicata per la determinazione delle emissioni, con allegata la documentazione necessaria per verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate. Ciò al fine di consentire alla Provincia di Biella l'esercizio delle competenti funzioni di validazione.
3. L'Azienda entro il mese di maggio di ogni anno dovrà inviare alla Provincia al Comune ed al Dipartimento dell'ARPA territorialmente competenti una relazione riportante i dati di tutti i controlli svolti, relativi all'anno precedente; tale Report Ambientale dovrà essere redatto seguendo le specifiche che verranno rese disponibili al Gestore da parte degli enti preposti al controllo.
4. L'Azienda dovrà adottare sistemi e procedure di controllo e verifica di conformità e aggiornamento delle Schede dei Dati di Sicurezza di tutti i prodotti chimici in uso in cui è prevista la redazione di tale documento; l'Azienda dovrà inoltre verificare l'applicazione nell'ambiente di lavoro delle misure indicate nelle suddette schede ai fini della prevenzione e gestione dei rischi per la salute e l'ambiente. Il Gestore dovrà affidare l'attuazione di quanto prescritto a personale nominalmente individuato e adeguatamente formato.

PRESCRIZIONI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

5. Lo scarico in acque superficiali può avvenire solo in presenza di acque perenni o di acqua corrente per almeno 240 giorni/anno;
6. il corpo recettore deve essere di portata tale che l'immissione del refluo non rechi peggioramento della sua qualità;
7. devono essere rispettati in ogni condizione operativa i limiti di emissione per lo scarico in acque superficiali della tabella 3 dell'All. 5 Parte III del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii.;
8. in caso di fermi tecnici o di incidenti che possano comportare il mancato rispetto dei limiti tabellari previsti, lo scarico deve cessare e del fatto dovrà essere data tempestiva comunicazione alla Provincia e al Servizio Territoriale Biella dell'ARPA;
9. in caso di scarico nel collettore fognario dovrà essere data tempestiva comunicazione alla Provincia e al Servizio Territoriale Biella dell'ARPA;
10. è preclusa ogni possibilità di scarico di reflui non depurati o depurati solo parzialmente, eventuali condotte convoglianti reflui non depurati devono essere eliminate;
11. deve essere garantita la corretta e costante efficienza dell'impianto di trattamento, in modo da garantire, in ogni condizione operativa, il rispetto dei limiti di emissione;
12. tutte le vasche di trattamento devono essere munite di sistema antiriboccamento qualora vi sia la possibilità che si verifichi tale inconveniente;
13. gli eventuali serbatoi di stoccaggio dei composti aggiunti nelle varie fasi depurative devono essere dotati di vasche di contenimento adeguatamente dimensionate, che impediscano, in caso di incidenti, lo sversamento delle sostanze contenute sul suolo o nel corpo ricettore;
14. deve essere verificata la corretta funzionalità dei sistemi visivi ed acustici sui punti critici dell'impianto di depurazione per segnalare eventuali anomalie o blocchi, rilevabili in postazione sempre presidiata;
15. il Gestore deve mantenere in perfette condizioni di efficienza e di accessibilità il punto di prelievo dello scarico;
16. il Gestore deve mantenere in funzione a propria cura ed onere, eseguendo opportune manutenzioni e tarature, tutta la strumentazione di misura e controllo degli impianti di depurazione, compresi i misuratori totalizzatori del volume delle acque, per i quali dovrà

effettuare controlli di buon funzionamento, almeno una volta all'anno, con relativa annotazione su registro di manutenzione;

17. in caso di sversamenti accidentali o di cattivo funzionamento dell'impianto di trattamento dovranno essere adottati tempestivi accorgimenti in grado di impedire alle sostanze inquinanti di raggiungere il corpo idrico;
18. devono essere adottate tutte le misure necessarie per prevenire la diffusione di odori molesti, in particolare dovranno essere garantiti il buon funzionamento della vasca di omogeneizzazione, l'efficienza dei sistemi di aerazione, la corretta gestione delle fasi di eventuale accumulo e trattamento dei fanghi sia durante i giorni lavorativi sia durante i periodi di ferie;
19. i fanghi periodicamente asportati devono essere stoccati ed allontanati nel rispetto delle norme vigenti in materia;
20. relativamente alle tempistiche e modalità degli autocontrolli si rimanda al paragrafo del piano di monitoraggio e controllo;
21. il Gestore deve dare comunicazione preventiva alla Provincia di Biella, all'ARPA e al CORDAR S.p.A. Biella Servizi di eventuali variazioni della rete fognaria interna e/o del ciclo produttivo se comportano variazioni alla composizione quali-quantitativa dello scarico;
22. deve essere notificata alla Provincia ed all'ARPA qualsiasi variazione in ordine a: titolarità dello scarico, modalità di trattamento e qualità dei reflui, modalità di trattamento e qualità dei fanghi di depurazione;
23. in caso di specifiche problematiche locali sul corpo idrico recettore o qualora emergessero specifiche problematiche relativamente al raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalle normative vigenti in materia verranno individuati e richiesti eventuali ulteriori interventi sullo scarico in esame;
24. In considerazione che il torrente Elvo ricade nel sottobacino del fiume Sesia, si richiede alla ditta di presentare e mettere in atto, entro 10 anni, un piano di miglioramento per il rispetto dei limiti di emissione in corpo idrico relativamente ai parametri Azoto totale (10 mg/l) e Fosforo totale (1 mg/l).

PRESCRIZIONI PER ACQUE REFLUE ASSIMILABILI ALLE DOMESTICHE:

25. le fosse Imhoff devono essere posizionate ad una distanza superiore a 10 metri da qualunque pozzo, serbatoio o condotto di acqua destinata al consumo umano;
26. deve essere garantita la corretta gestione e manutenzione delle fosse Imhoff anche a mezzo di periodico allontanamento e smaltimento dei fanghi ad opera di ditta specializzata e nel rispetto delle norme vigenti;
27. gli interventi di manutenzione devono essere annotati su apposito registro di manutenzione e deve essere conservata la documentazione relativa alle operazioni di smaltimento periodico.

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

28. Relativamente al piano di monitoraggio e controllo presentato si richiede che alla tabella 1.6.2 venga aggiunto, esclusivamente per lo scarico idrico n. 1, un controllo mensile per il primo anno dopo il rilascio dell'autorizzazione e dal secondo anno un controllo annuale, salvo superamenti eventuali, dei seguenti parametri: Alluminio, Rame, Zinco, Cadmio e Piombo, successivamente tale verifica dovrà essere eseguita a cadenza annuale;
29. il campione di refluo deve essere medio composito ottenuto con almeno tre ore di prelievo, in caso di campionamento istantaneo deve essere indicata la motivazione e le condizioni di esercizio durante il prelievo;
30. i dati relativi al piano di monitoraggio e controllo devono essere trasmessi alla Provincia di Biella e all'Arpa Servizio Territoriale di Biella nel report annuale prescritto.

Allegato B – Prescrizioni per il contenimento delle emissioni in atmosfera

Modalità e periodicità degli autocontrolli:

31. L'Azienda al fine di accertare il rispetto dei limiti imposti dovrà provvedere ad effettuare annualmente ai punti di emissione 1, 2 e 3 un monitoraggio delle emissioni, nelle peggiori condizioni di esercizio.
32. Sugli effluenti dei restanti camini, per i quali è stato assegnato un limite emissivo, dovranno essere effettuati dei monitoraggi a cadenza triennale. Gli autocontrolli sui tali punti di emissione dovranno essere svolti garantendo il raccordo con le periodicità indicate per il periodo precedentemente autorizzato allo scopo di mantenere inalterate le frequenze di campionamento prescritte.

33. Poiché i generatori di calore Ferroli 1 e Girola 1 e 2 afferenti ai punti di emissione 1, 2 e 3 si configurano come medi impianti di combustione esistenti si riportano di seguito, come indicato nell'allegato I, Parte IV-bis alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, i loro elementi identificativi minimi:

Classificazione secondo le definizioni dell'articolo 268, comma 1	gg-bis	
Classificazione dei combustibili utilizzati (biomassa solida, altri combustibili solidi, gasolio, altri combustibili liquidi, gas naturale, altri combustibili gassosi).	gas naturale	
Potenza termica nominale	Ferroli 1	7,75 MW
	Girola 1	5,81 MW
	Girola 2	5,81 MW
Numero previsto di ore operative annue	8.016	
Carico medio di processo	15 %	
Data di messa in esercizio	2000	
Settore di attività dello stabilimento o del medio impianto di combustione secondo il codice NACE	13	

34. L'Azienda dovrà adeguare, entro i termini previsti dal comma 5 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06, la centrale termica afferente al punto di emissione n. 1 e comunicare alla Provincia ed al Dipartimento dell'ARPA territorialmente competenti le informazioni richieste dall'allegato I, Parte IV-bis, alla Parte Quinta del T.U.A. per i M.I.C. afferenti al camino n. 1.
35. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti e sistemi di abbattimento (filtri, guardie idrauliche ecc...) dovranno essere annotate su apposito registro cartaceo e/o digitale, con indicazione della data di effettuazione ed una descrizione sintetica dell'intervento eseguito. Tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.
36. Per gli effluenti generati dagli impianti di combustione alimentati a metano presenti nello stabilimento, in base a quanto disposto dalla normativa vigente, si può ritenere implicitamente rispettato il limite di 5 mg/Nm³ indicato per la concentrazione delle polveri, pertanto il Gestore deve ritenersi sollevato dall'onere di verificare tale inquinante in occasione dei monitoraggi periodici.
37. I limiti di emissione fissati nell'atto autorizzativo rappresentano il massimo quantitativo in massa di inquinanti che possono essere contenuti nel flusso gassoso strettamente necessario all'evacuazione di tutti gli effluenti prodotti, in condizioni di sicurezza, senza ricorso a diluizioni non necessarie.
38. Ai punti di emissione ai quali è stato assegnato un limite sia in concentrazione che in flusso di massa verrà considerato il superamento dell'uno o dell'altro come inottemperanza alle prescrizioni autorizzative.

39. La Società dovrà provvedere affinché sui camini per i quali è stato assegnato un limite emissivo:
- sia verificata l'adeguatezza del piano e delle porte di misura a quanto disposto dalla UNI EN 15259:2008 s.m.i.;
 - vengano realizzati i presidi di sicurezza per gli operatori addetti ai prelievi conformemente a quanto disposto dalle normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - sia disponibile ai punti di prelievo o nelle immediate vicinanze la fornitura di energia elettrica di rete.
 - L'esercizio e la manutenzione degli impianti produttivi e/o di abbattimento devono essere tali da garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati e il massimo contenimento delle emissioni diffuse e degli odori.
 - La Società dovrà dare comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento provinciale dell'ARPA competenti per territorio, delle date in cui intende effettuare i rilevamenti analitici prescritti.
40. Nei casi in cui i prelievi per i quali è già stata effettuata la comunicazione di cui al punto precedente debbano essere rimandati a causa di problemi oggettivi e documentabili (ad esempio: condizioni meteo avverse, problemi/rotture della strumentazione/attrezzatura necessaria all'esecuzione dei prelievi, ecc..), potranno essere fissate nuove date per l'esecuzione degli stessi, anche con anticipo ridotto rispetto a quanto disposto al punto precedente, a patto che vengano concordate con i funzionari del competente Dipartimento dell'A.R.P.A..
41. I metodi di campionamento e di analisi delle emissioni da utilizzare nel monitoraggio di competenza del gestore, sono individuati ai sensi dell'art. 271 comma 17 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 183/2017, sulla base delle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche Iso o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti. Qualora il laboratorio intenda utilizzare un metodo diverso da quelli indicati, dovrà dimostrarne l'equivalenza avvalendosi della norma specifica UNI EN 14793:2017 dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento. Qualora invece non esista metodica analitica per l'inquinante da ricercare, dovrà essere dettagliatamente descritta la metodica utilizzata nel rapporto di prova redatto dal laboratorio incaricato. Al fine dell'individuazione delle metodiche si rimanda all'elenco delle norme tecniche CEN consultabili al sito internet: http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/controlli-sulle-emissioni-in-atmosfera/normetecnicheemissioniinatmosfera28_01_2019.doc.
42. Gli esiti dei monitoraggi effettuati dal gestore dovranno essere trasmessi alla Provincia, al Comune e all'ARPA competenti, entro 60 giorni dalla data del rilevamento, utilizzando il format Report Autocontrolli Emissioni pubblicato sul sito internet: <http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/controlli-sulle-emissioni-in-atmosfera/reportautocontrolliemissioni.docx>. Eventuali ritardi dovranno preventivamente ed oggettivamente essere giustificati.

SCHEMA DEI PUNTI DI EMISSIONE

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro al punto di emissione [m]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
1	Generatore di Calore Ferroli 1^{(1) (3)}	10.200	24	continua	200	Polveri ⁽²⁾	5	-	14	1,10	-
						CO	100	1,02			
						NO _x	150	1,53			
2	Generatore di Calore Girola 1⁽⁴⁾	8.600	24	continua	200	Polveri ⁽²⁾	5	-	14	0,60	-
						CO	100	0,86			
						NO _x	150	1,29			
3	Generatore di Calore Girola 2⁽⁴⁾	8.600	24	continua	200	Polveri ⁽²⁾	5	-	14	0,60	-
						CO	100	0,86			
						NO _x	150	1,29			
4	Gruppo elettrogeno di emergenza	Impianti e attività in deroga di cui alla lettera bb) della parte I dell'allegato IV alla parte Quinta al D.Lgs. 152/06									
5	Macchina testurizzatrice	6.000	24	continua	50	Polveri totali (comprese nebbie oleose)	10	0,06	12	0,4x0,4	-
						S.O.T.	20	0,12			
6	Macchina testurizzatrice	6.000	24	continua	50	Polveri totali (comprese nebbie oleose)	10	0,06	12	0,4x0,4	-
						S.O.T.	20	0,12			
7	Macchina testurizzatrice	6.000	24	continua	50	Polveri totali (comprese nebbie oleose)	10	0,06	12	0,4x0,4	-
						S.O.T.	20	0,12			

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro al punto di emissione [m]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
8	Macchina testurizzatrice	6.000	24	continua	50	Polveri totali (comprese nebbie oleose)	10	0,06	12	0,4x0,4	-
						S.O.T.	20	0,12			
9	Macchina testurizzatrice	6.000	24	continua	50	Polveri totali (comprese nebbie oleose)	10	0,06	12	0,4x0,4	-
						S.O.T.	20	0,12			
10	Macchina testurizzatrice	6.000	24	continua	50	Polveri totali (comprese nebbie oleose)	10	0,06	12	0,4x0,4	-
						S.O.T.	20	0,12			
11	Macchina testurizzatrice	6.000	24	continua	50	Polveri totali (comprese nebbie oleose)	10	0,06	12	0,4x0,4	-
						S.O.T.	20	0,12			
12	Macchina testurizzatrice	6.000	24	continua	50	Polveri totali (comprese nebbie oleose)	10	0,06	12	0,4x0,4	-
						S.O.T.	20	0,12			
13	Macchina testurizzatrice	1.000	24	continua	50	Polveri totali (comprese nebbie oleose)	10	0,01	12	0,21	-
						S.O.T.	20	0,02			
14	Macchina testurizzatrice	1.000	24	continua	50	Polveri totali (comprese nebbie oleose)	10	0,01	12	0,21	-
						S.O.T.	20	0,02			
15A	Macchina testurizzatrice	1.500	24	continua	50	Polveri totali (comprese nebbie oleose)	10	0,015	12	0,20	-
						S.O.T.	20	0,030			

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro al punto di emissione [m]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
15B	Macchina testurizzatrice	1.500	24	continua	50	Polveri totali (comprese nebbie oleose)	10	0,015	12	0,20	-
						S.O.T.	20	0,030			
16A	Macchina testurizzatrice	1.500	24	continua	50	Polveri totali (comprese nebbie oleose)	10	0,015	12	0,20	-
						S.O.T.	20	0,030			
16B	Macchina testurizzatrice	1.500	24	continua	50	Polveri totali (comprese nebbie oleose)	10	0,015	12	0,20	-
						S.O.T.	20	0,030			
17A	Macchina testurizzatrice	1.500	24	continua	50	Polveri totali (comprese nebbie oleose)	10	0,015	12	0,20	-
						S.O.T.	20	0,030			
17B	Macchina testurizzatrice	1.500	24	continua	50	Polveri totali (comprese nebbie oleose)	10	0,015	12	0,20	-
						S.O.T.	20	0,030			
18A	Macchina testurizzatrice	1.500	24	continua	50	Polveri totali (comprese nebbie oleose)	10	0,015	12	0,20	-
						S.O.T.	20	0,030			
18B	Macchina testurizzatrice	1.500	24	continua	50	Polveri totali (comprese nebbie oleose)	10	0,015	12	0,20	-
						S.O.T.	20	0,030			
19A	Macchina testurizzatrice	1.500	24	continua	50	Polveri totali (comprese nebbie oleose)	10	0,015	12	0,20	-
						S.O.T.	20	0,030			

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro al punto di emissione [m]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
19B	Macchina testurizzatrice	1.500	24	continua	50	Polveri totali (comprese nebbie oleose)	10	0,015	12	0,20	-
						S.O.T.	20	0,030			
33A	Macchina testurizzatrice	1.000	24	continua	50	Polveri totali (comprese nebbie oleose)	10	0,01	11	0,21	-
						S.O.T.	20	0,02			
33B	Macchina testurizzatrice	Impianti e attività in deroga di cui alla lettera d) della parte I dell'allegato IV alla parte Quinta al D.Lgs. 152/06									
35A	Macchina testurizzatrice	1.000	24	continua	50	Polveri totali (comprese nebbie oleose)	10	0,01	11	0,21	-
						S.O.T.	20	0,02			
35B	Macchina testurizzatrice	Impianti e attività in deroga di cui alla lettera d) della parte I dell'allegato IV alla parte Quinta al D.Lgs. 152/06									
37	Essiccatoio 1	Impianti e attività in deroga di cui alla lettera d) della parte I dell'allegato IV alla parte Quinta al D.Lgs. 152/06									
38	Essiccatoio 2	Impianti e attività in deroga di cui alla lettera d) della parte I dell'allegato IV alla parte Quinta al D.Lgs. 152/06									
39	Sfiato sicurezza macchine di tintura	Emissioni non sottoposte al Titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/06 ai sensi del comma 5 dell'art. 272 del Decreto medesimo: "sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro"									
40	Sfiato sicurezza macchine di tintura	Emissioni non sottoposte al Titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/06 ai sensi del comma 5 dell'art. 272 del Decreto medesimo: "sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro"									
41	Sfiato sicurezza macchine di tintura	Emissioni non sottoposte al Titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/06 ai sensi del comma 5 dell'art. 272 del Decreto medesimo: "sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro"									

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro al punto di emissione [m]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
42	Essiccatoio 3	Impianti e attività in deroga di cui alla lettera d) della parte I dell'allegato IV alla parte Quinta al D.Lgs. 152/06									
43	Aspirazione acido acetico cucina colori	3.000	24	discontinua	Amb.	Emissioni trascurabili			5	0,30	-
44	Sfiato serbatoio acido acetico	Esaustione naturale	24	occasionale	Amb.	Emissioni trascurabili			-	-	-
45	Postazione prelievo manuale ausiliari di tintura	1.200	24	discontinua	Amb.	Emissioni trascurabili			2	0,13	-
46	Cappa laboratorio tecnologico tintoria	Impianti e attività in deroga di cui alla lettera jj) della parte I dell'allegato IV alla parte Quinta al D.Lgs. 152/06									
47	Cappa laboratorio tessile	Impianti e attività in deroga di cui alla lettera jj) della parte I dell'allegato IV alla parte Quinta al D.Lgs. 152/06									
48	Estrattore laboratorio tessile	Impianti e attività in deroga di cui alla lettera jj) della parte I dell'allegato IV alla parte Quinta al D.Lgs. 152/06									
49	Motopompa impianto antincendio	Impianti e attività in deroga di cui alla lettera bb) della parte I dell'allegato IV alla parte Quinta al D.Lgs. 152/06									
50	Gruppo elettrogeno emergenza	Impianti e attività in deroga di cui alla lettera bb) della parte I dell'allegato IV alla parte Quinta al D.Lgs. 152/06									
51	Vaporizzo	Impianti e attività in deroga di cui alla lettera d) della parte I dell'allegato IV alla parte Quinta al D.Lgs. 152/06									
52	Vaporizzo	Impianti e attività in deroga di cui alla lettera d) della parte I dell'allegato IV alla parte Quinta al D.Lgs. 152/06									
54	Sfiato armadio prodotti chimici	Emissioni non sottoposte al Titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/06 ai sensi del comma 5 dell'art. 272 del Decreto medesimo: "sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro"									
55	Raffreddamento compressori	-	24	discontinua	20-30	Emissioni trascurabili			-	-	-

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro al punto di emissione [m]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
56	Raffreddamento compressori	-	24	discontinua	20-30	Emissioni trascurabili			-	-	-
57	Raffreddamento compressori	-	24	discontinua	20-30	Emissioni trascurabili			-	-	-
58	Raffreddamento compressori	-	24	discontinua	20-30	Emissioni trascurabili			-	-	-
59	Raffreddamento compressori	-	24	discontinua	20-30	Emissioni trascurabili			-	-	-
60	Raffreddamento compressori	-	24	discontinua	20-30	Emissioni trascurabili			-	-	-
61	Raffreddamento compressori	-	24	discontinua	20-30	Emissioni trascurabili			-	-	-
62	Raffreddamento compressori	-	24	discontinua	20-30	Emissioni trascurabili			-	-	-
63	Raffreddamento compressori	-	24	discontinua	20-30	Emissioni trascurabili			-	-	-
64	Raffreddamento compressori	-	24	discontinua	20-30	Emissioni trascurabili			-	-	-
65	Raffreddamento compressori	-	24	discontinua	20-30	Emissioni trascurabili			-	-	-
65	Raffreddamento compressori	-	24	discontinua	20-30	Emissioni trascurabili			-	-	-
66	Raffreddamento essiccatoi aria	-	24	discontinua	20-30	Emissioni trascurabili			-	-	-
67	Raffreddamento essiccatoi aria	-	24	discontinua	20-30	Emissioni trascurabili			-	-	-

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro al punto di emissione [m]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
68	Essiccatoio rocche a radiofrequenza	Impianti e attività in deroga di cui alla lettera d) della parte I dell'allegato IV alla parte Quinta al D.Lgs. 152/06									
71	Raffreddamento compressori	-	24	discontinua	20-30	Emissioni trascurabili	-	-	-	-	-
72	Essiccatoio rocche a radiofrequenza	Impianti e attività in deroga di cui alla lettera jj) della parte I dell'allegato IV alla parte Quinta al D.Lgs. 152/06									
73	Essiccatoio rocche a radiofrequenza	Impianti e attività in deroga di cui alla lettera jj) della parte I dell'allegato IV alla parte Quinta al D.Lgs. 152/06									
74	Estrattore solidità alla luce laboratorio tecnologico tintoria	Impianti e attività in deroga di cui alla lettera jj) della parte I dell'allegato IV alla parte Quinta al D.Lgs. 152/06									
-	Cisterna di stoccaggio acido acetico	Esaustione naturale	occasionale	Amb.	Emissioni trascurabili	-	-	-	-	-	-
-	Cisterna di stoccaggio soda caustica	Esaustione naturale	occasionale	Amb.	Emissioni trascurabili	-	-	-	-	-	-
-	Cisterna di stoccaggio ausiliari tessili	Esaustione naturale	occasionale	Amb.	Emissioni trascurabili	-	-	-	-	-	-
-	Cisterna di stoccaggio ausiliari tessili	Esaustione naturale	occasionale	Amb.	Emissioni trascurabili	-	-	-	-	-	-
-	Cisterna di stoccaggio ausiliari tessili	Esaustione naturale	occasionale	Amb.	Emissioni trascurabili	-	-	-	-	-	-
-	Cisterna di stoccaggio ausiliari tessili	Esaustione naturale	occasionale	Amb.	Emissioni trascurabili	-	-	-	-	-	-
-	Cisterna di stoccaggio soda caustica depuratore	Esaustione naturale	occasionale	Amb.	Emissioni trascurabili	-	-	-	-	-	-

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro al punto di emissione [m]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
-	Cisterna di stoccaggio soda caustica CT	Esaustione naturale		occasionale	Amb.	Emissioni trascurabili					
-	Cisterna di stoccaggio olio combustibile	Esaustione naturale		occasionale	Amb.	Emissioni trascurabili			-	-	-
A	Caldaia climatiz. Ferroli 1	Impianto termico per solo riscaldamento e climatizzazione locali con potenzialità complessiva inferiore a 3 MW riconducibile alla fattispecie di cui a Titolo II della Parte V del D:Lgs. 152/06 - Impianti termici civili									
B	Caldaia climatiz. Ferroli 2	Impianto termico per solo riscaldamento e climatizzazione locali con potenzialità complessiva inferiore a 3 MW riconducibile alla fattispecie di cui a Titolo II della Parte V del D:Lgs. 152/06 - Impianti termici civili									
C	Caldaia climatiz. uffici	Impianto termico per solo riscaldamento e climatizzazione locali con potenzialità complessiva inferiore a 3 MW riconducibile alla fattispecie di cui a Titolo II della Parte V del D:Lgs. 152/06 - Impianti termici civili									
D	Caldaia climatiz. Text 2	Impianto termico per solo riscaldamento e climatizzazione locali con potenzialità complessiva inferiore a 3 MW riconducibile alla fattispecie di cui a Titolo II della Parte V del D:Lgs. 152/06 - Impianti termici civili									

- (1) Medio impianto di combustione esistente. L'impianto sarà adeguato entro il 01/01/2025 come previsto dal comma 5 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06.
- (2) I valori limite di emissione si considera rispettato in quanto è utilizzato come combustibile metano e pertanto per tale parametro non è previsto un monitoraggio periodico.
- (3) Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%
- (4) Medio impianto di combustione già adeguato ai valori limite di emissione previsti alla Parte III all'Allegato 1 alla Parte V del D.Lgs. 152/06 come previsto dal comma 6 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06.

Il Dirigente/Responsabile

Graziano Stevanin